



1946 fu stabilito il trattamento delle Agenzie in temporanea gestione economica, quando questo si fosse prolungata oltre sei mesi.

Nel 1947, dopo una lunga agitazione, fu stipulato l'Accordo Sindacale del 21 giugno stesso anno e successivo Regolamento del 14 febbraio 1948, riguardante il personale delle sei grandi Agenzie. Esso garantisce il trattamento economico localmente in atto ed il riconoscimento dei miglioramenti futuri nella stessa misura di quelli concordati in favore dei dipendenti delle gestioni dirette I.N.A. o, in mancanza delle Imprese. Conveva inoltre in essere un particolare sistema protettivo per cui tutto il personale, compreso quello esuberante l'organico, non poteva essere licenziato anche nel caso di riduzione di organico, sia pure per modifica della composizione territoriale dell'Agenzia, se non per limiti di età o per giusta causa. Si era, così, creata una stabilità di impiego assai più rigida di quella contemplata dalle norme in vigore per il personale dell'I.N.A. Intervenne, infine, la lettera Suggiornì del 16 febbraio 1948, la quale, con riferimento